

CONVENZIONE AsFO e Consultorio Familiare NONCELLO – 2024

L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, C.F. 01772890933, di seguito denominata AsFO, rappresentata dal legale rappresentante pro tempore, il Direttore Generale dott. Giuseppe Tonutti, nato a Roma, il 05.01.1964, con sede in via della vecchia ceramica, n. 1 a Pordenone (PN);

E

Il Consultorio familiare Noncello, C.F. 80012820934 – P. IVA: 01414160935, rappresentato dal Presidente avv. Enrico Antonio Cleopazzo, nato a Galatina (LE), il 16.02.1969 con sede in via Fratelli Bandiera, n. 40 a Pordenone (PN);

di seguito definite anche "le parti".

PREMESSA

Vista la Legge 29 luglio 1975, n. 405, Istituzione dei Consultori Familiari;

Richiamata la Legge 22 maggio 1978, n. 194, Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza;

Ricordate le Leggi Regionali 22 luglio 1978, n. 81 e 23 aprile 1979, n. 18, Istituzione dei Consultori Familiari e ss. mm. ii., e Legge Regionale 8 giugno 2006, n. 11, Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità;

Viste le Leggi Regionali 28 aprile 1994, n. 5, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione e 19 dicembre 1996, n. 49, Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio Sanitario Regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio - sanitaria;

Visto lo Statuto del Consultorio Familiare Noncello nel quale è evidenziato che lo stesso opera, senza scopo di lucro, nell'ambito delle finalità contemplate dalla normativa sopra indicata, e persegue, tra gli altri, i seguenti scopi:

- consulenza psicologica e sociale rivolta alla persona, alla coppia ed alla famiglia in riferimento a difficoltà di ordine relazionale, sessuale ed affettivo;
- consulenza pedagogica educativa per genitori di bambini, preadolescenti e di adolescenti;
- assistenza psicologica e sociale nelle situazioni di disagio familiare attraverso la predisposizione di percorsi di mediazione familiare;

Dato atto che i Consultori familiari privati hanno come *mission* quella di contribuire al benessere

individuale e relazionale delle persone, allo scopo di intervenire a "sostegno" e a tutela della salute delle coppie, delle famiglie e del singolo;

Ritenuto che i Consulтори familiari privati operano in complementarietà con l'AsFO fornendo le attività oggetto di convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Attività oggetto della Convenzione

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Il Consultorio familiare Noncello, nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti, nonché nei limiti della presente Convenzione, persegue la propria attività consultoriale erogando le prestazioni previste dall'art. 3 della Legge Regionale 81/78 s.m.i.

In un'ottica di reciprocità e di complementarietà il Consultorio familiare Noncello potenzierà a favore dell'AsFO le seguenti attività da rendere nel corso dell'anno 2024:

- consulenza e presa in carico psicologica e sociale del singolo, della coppia e della famiglia in riferimento a difficoltà di ordine relazionale, affettivo e sessuale nelle diverse fasi del ciclo vitale;
- consulenza e presa in carico psicologica e sociale nelle situazioni di disagio familiare derivanti da nuovi assetti familiari, da separazioni e divorzi, derivanti da richiesta spontanea o da decreti dei Tribunali;
- mantenimento del lavoro di rete con i servizi del territorio al fine di garantire la più ampia integrazione degli interventi e la continuità assistenziale;
- attività di promozione della salute in tema di affettività e sessualità anche con interventi formativi ed educativi di carattere psicologico da rivolgere ai diversi soggetti nel corso delle diverse fasi dell'età evolutiva, in integrazione con i programmi e gli interventi di competenza del consultorio familiare pubblico.

Questi interventi caratterizzano, nello specifico, l'attività del Consultorio familiare privato e rendono il servizio offerto funzionalmente complementare a quello fornito dai Consulтори Familiari pubblici e identificano la peculiarità del rapporto stabilito dalla presente Convenzione, resta ben inteso che le attività sopra declinate non esauriscono le tipologie di attività che il Consultorio Noncello dichiara di esercitare anche al di fuori dell'ambito della presente Convenzione.

Il Consultorio familiare Noncello si impegna a distribuire le attività oggetto di Convenzione durante tutto il corso del 2024.

Art. 2 – Collaborazione nelle attività

Le parti si impegnano ad assicurare la necessaria collaborazione al fine di garantire la più ampia integrazione degli interventi e la continuità delle attività consultoriali nel territorio di competenza

dell'AsFO.

Il Consultorio si impegna nell'esercizio delle attività meglio specificate all'art. 1 sulla base della pianificazione e della programmazione annuale dell'azienda sanitaria.

Art. 3 – Sede dell'attività

Le attività di cui all'art. 1 sono esercitate nei locali siti in Pordenone, via Fratelli Bandiera, n. 40, per una superficie totale di mq 250, suddivisi come segue:

- n. 3 stanze destinate alle consulenze;
- n. 1 ambulatorio medico;
- n. 1 salone per riunioni;
- n. 1 locale per settore promozionale;
- n. 1 locale adibito ad ingresso e segreteria;

Le attrezzature e l'arredo, di cui i locali sono dotati, sono ritenuti in grado di consentire un corretto e conveniente svolgimento delle attività consultoriali, così come da provvedimento di autorizzazione regionale n. 372/DP datato 07.01.2004.

Art. 4 – Orario di attività

Il Consultorio familiare Noncello è aperto al pubblico con il seguente orario fatte salve eventuali modificazioni:

- dal lunedì al venerdì: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

Gli operatori della struttura garantiscono, in ogni caso, l'inizio delle attività a partire dalle 08:00 sino alle 18:00.

Oltre alle giornate annuali di festività, è prevista la chiusura del servizio nelle due settimane centrali di agosto, nell'ultima settimana di dicembre e nella prima settimana del mese di gennaio.

Art. 5 – Organigramma

Il funzionamento dell'attività consultoriale è assicurato dalla presenza delle seguenti figure professionali:

- personale con rapporto di lavoro dipendente: n. 1 addetto alla segreteria;

- personale con rapporto di consulenza libero – professionale: n. 16 psicologi, n. 1 pedagogista, n. 2 ginecologi, n. 1 assistente ginecologo, n. 1 assistente sociale; n. 3 legali; n. 1 tecnico informatico, n. 1 consulente etico, n. 1 medico del lavoro, n. 8 segretarie;

Il Responsabile tecnico del Consultorio familiare Noncello. è dott. Sandro Morassut, nato a Pordenone, il 28.01.1947, iscritto all'albo dell'ordine dei medici – chirurghi della provincia di Pordenone al n. 354.

Il Consultorio privato si impegna, altresì, a far pervenire ad AsFO copia dell'iscrizione all'albo del personale sanitario dipendente e/o collaboratore.

Art. 6 – Comunicazione variazioni

Il Consultorio s'impegna a fornire all'AsFO, entro 15 giorni dal loro verificarsi, tutte le eventuali modificazioni inerenti alle modalità e alle condizioni di svolgimento delle attività consultoriali con riferimento a quanto specificato negli articoli precedenti.

Art. 7 – Verifiche

L'Azienda si riserva di verificare ed accertare, a mezzo di propri funzionari allo scopo designati, il regolare esercizio dell'attività consultoriale, lo stato delle strutture, dell'organizzazione, degli strumenti e delle persone impiegate dal Consultorio familiare Noncello, nonché il rispetto delle condizioni contemplate dalla presente Convenzione (art. 5, ultimo comma, della Legge Regionale n. 81/78).

Art. 8 – Sostegno finanziario

L'Azienda assegna al Consultorio un contributo a parziale copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di cui all' art. 1, che è tenuto a svolgere ai sensi della Legge Regionale n. 81/78 e s.m.i.

L'AsFO si impegna a riconoscere al Consultorio familiare Noncello il rimborso delle spese sostenute e rendicontabili per un importo massimo erogabile pari a € 100.000,00 per l'anno 2024.

L'assegnazione del contributo, avverrà con le seguenti modalità:

1. al momento della sottoscrizione sarà erogato un importo pari a € 25.000,00 a titolo di acconto per la copertura delle spese già sostenute nel corso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024; se le spese rendicontate per il suddetto periodo sono inferiori all'importo erogato, le somme residue saranno considerate come acconto per il rimborso dovuto per il trimestre

successivo;

2. il Consultorio familiare Noncello fornirà all'Azienda sanitaria i seguenti rendiconti:
 - semestrale: per il periodo gennaio – giugno 2024 entro il 31 luglio 2024;
 - trimestrale: per il periodo luglio – settembre entro il 31 ottobre 2024;
 - trimestrale: per il periodo ottobre – dicembre 2024 entro il 28 febbraio 2025.

Tutti i rendiconti dovranno riportare il dettaglio mensile delle spese sostenute accompagnate dalle copie delle transazioni contabili a corredo delle stesse e delle attività consultoriali erogate;

3. l'erogazione del contributo avverrà solo previa presentazione dei rendiconti di cui al precedente punto 2 e comunque non potrà eccedere per trimestre l'importo di 25.000,00 € anche se le spese sostenute e correttamente rendicontate superino tale somma;
4. le spese ammissibili al rimborso sono specificate agli artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale in materia di rapporti tra l'AsFO e gli ETS e gli enti senza scopo di lucro, approvato con decreto del D.G. n. 434 del 22.05.2023, che è parte integrante della presente Convenzione (All. 1);
5. il Consultorio si impegnerà a produrre, contestualmente alle rendicontazioni un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nella quale verrà indicato che le spese oggetto di rendiconto sono state finanziate in modo esclusivo da AsFO e non sono state oggetto di ulteriori ed eventuali contributi provenienti da altri Enti pubblici;
6. qualora non si ravvisino discordanze od incongruenze rispetto ai dati in possesso di AsFO, l'erogazione del contributo avverrà appena terminato il processo di controllo dei rendiconti da parte dell'Azienda sanitaria;
7. qualora si rilevino delle incongruenze il Consultorio familiare Noncello sarà tenuto a dare riscontro alle richieste di chiarimento da parte dell'Azienda sanitaria e a fornire ogni documentazione utile ai fini dell'ottenimento del rimborso pena la revoca del contributo concesso o da concedere.

Art. 9 – Relazione finale delle attività

Entro il 28 febbraio del 2025, il Consultorio trasmetterà all'AsFO la relazione consuntiva dell'attività consultoriale erogata durante il periodo di vigenza della presente Convenzione ai fini della valutazione della congruità tra le somme erogate e le finalità perseguite dal presente atto.

Art. 10 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione è valida per tutto l'anno 2024 e produce effetti retroattivi, dal momento della sottoscrizione da entrambe le parti, dal 01.01.2024.

L'Azienda si riserva di rivalutare, anche in funzione dell'apporto concretamente ed efficacemente dato dal Consultorio all'AsFO, l'accertamento della sussistenza di ragioni di pubblico interesse per il rinnovo della Convenzione per l'anno successivo.

Art. 11 – Risoluzione della Convenzione

La Convenzione s'intende di fatto risolta e senza preavviso alcuno nei confronti del Consultorio, qualora venga a mancare uno dei requisiti indicati dall'art. 5 della Legge Regionale n. 81/78, nonché in conseguenza di inadempienze nei confronti degli impegni assunti con il presente atto.

La presente Convenzione si intende, altresì, risolta qualora dagli accertamenti effettuati risulti che il Consultorio non ha fatto regolare impiego del contributo erogato.

Art. 12 – Copertura assicurativa

Il Consultorio familiare Noncello si impegna a stipulare e a rinnovare annualmente apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività consultoriale erogata nonché per la responsabilità civile verso terzi dandone comunicazione all'azienda.

Art. 13 - Riservatezza e trattamento dei dati

Il Consultorio sarà designato da AsFO, con separato atto, quale Responsabile del trattamento dati ex art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679. Il Consultorio assicura sin da subito, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito, l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative idonee a proteggere i dati trattati e a garantire la tutela dei diritti e libertà degli interessati, nonché a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dalle disposizioni nel tempo impartite dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e dall'European Data Protection Board".

Art. 14 - Norme di Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, valgono le norme statali e regionali nella materia.

Art. 15 - Spese inerenti l'atto

Ogni spesa ed onere inerenti e conseguenti la stipulazione dell'atto convenzionale, comprese quelle fiscali e di bollo, se dovute, sono a carico del Consultorio familiare Noncello. La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

Art. 16 - Foro Competente

Per ogni controversia riguardante l'esecuzione della presente Convenzione le parti dichiarano competente il Foro di Pordenone.

Art. 17 - Elezione di Domicilio

Agli effetti della presente Convenzione e per ogni conseguenza dalla stessa derivante, le parti eleggono domicilio, rispettivamente:

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
via della Vecchia Ceramica, n. 1
33170 – Pordenone

Consultorio familiare Noncello
via Fratelli Bandiera, n. 40
33170 – Pordenone

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

Lì Pordenone, data della sottoscrizione digitale

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
il Direttore Generale
dott. Giuseppe Tonutti

Consultorio familiare Noncello
il Presidente
avv. Enrico Antonio Cleopazzo

Estratto del Regolamento aziendale in materia di rapporti tra l'AsFO e gli ETS e gli enti senza scopo di lucro approvato con decreto del D.G. n. 434 del 22.05.2023.

Art. 22 – Tipologie di spesa

Le spese finanziabili mediante l'impiego di qualsiasi forma di sostegno economico previsto dal presente Regolamento sono esclusivamente quelle effettivamente sostenute e documentate e che siano:

- indispensabili e direttamente riconducibili ad operazioni connesse con le attività oggetto di rapporto con ASFO;
- materialmente effettuate e contabilizzate, ossia devono essere state effettivamente pagate e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia;
- giustificate con semplici scontrini fiscali, esclusivamente per spese di ammontare inferiore o pari ad Euro 30,00 e che permettano di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. - Per tutti gli altri importi di ammontare superiore sono ammessi quali documenti giustificativi della spesa solo fatture quietanzate o documento equivalente intestato agli Enti o scontrini fiscali i quali provino che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del finanziamento (cd. "scontrino parlante");
- riferibili temporalmente e materialmente al periodo di realizzazione dell'attività: le spese devono quindi essere sostenute, per i contributi annuali, nel corso del periodo indicato in sede di indizione (di norma l'annualità relativa al contributo), per le convenzioni, nel corso di validità dell'atto stesso;
- di ammontare non superiore a quanto effettivamente speso e rendicontato e comunque nei limiti stabiliti dall'atto di avvio del procedimento o successivo atto relativo al singolo rapporto con ASFO (entro e non oltre il limite massimo stanziato da ASFO per il singolo rapporto), fatta salva la possibilità che l'Ente si avvalga di altre fonti di finanziamento per la parte eccedente la somma concessa dall'Azienda Sanitaria;
- regolarmente rendicontate nel rispetto dell'art. 43 della LR FVG 20.03.2000, n. 7 (elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo da parte di ASFO) oltre che corredate dalla documentazione eventualmente richiesta negli atti regolanti il singolo rapporto con ASFO.

Ciascun atto di avvio del singolo procedimento di cui al presente Regolamento, o successivi atti che dovessero intervenire, stabilisce se è previsto l'eventuale supporto finanziario da parte di ASFO e lo quantifica complessivamente nel suo ammontare massimo specificando, tra l'altro, le categorie di spesa, rientranti, di norma, tra quelle indicate nel successivo articolo e puntualmente individuate.

Art. 23 – Spese ammissibili a rimborso

1. spese per volontari:

- ✓ rimborsi spese a volontari ex comma 4 art. 17 del CTS che non superino l'importo di Euro 10,00- giornalieri e Euro 150,00- mensili per singolo volontario.
L'ETS, ai fini del corretto ottenimento del rimborso, dovrà presentare:
- ✓ autocertificazione sottoscritta dal volontario e resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 comprovante le concrete finalità delle spese (specificando chilometri, date, viaggi, ecc.) e l'avvenuta riscossione dell'importo erogato a titolo di rimborso;
- ✓ espressa dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'ETS comprovante che la spesa oggetto di richiesta di rimborso da parte del volontario appartenga alla tipologia di spese ed alle attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso di cui al comma 4 dell'art. 17 del CTS;
- ✓ costi relativi alle coperture assicurative.

2. spese per risorse umane a pagamento:

- ✓ costi per personale dipendente che qualifica in maniera professionale le progettualità;
- ✓ costi per consulenze, collaborazioni esterne e acquisizione di servizi;
- ✓ costi per personale di segreteria e per la gestione tecnico-operativa (si tratta di quel personale a pagamento in qualsiasi forma che svolge attività di segreteria e coordinamento meramente operativo delle attività);
- ✓ le spese per le attività formative e di aggiornamento dei volontari o operatori a pagamento;

3. spese per attrezzature e locali:

- ✓ affitto di locali e spazi;
- ✓ noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali;
- ✓ spese di gestione e funzionamento (spese accessorie per il mantenimento dei locali e delle attrezzature ad es. piccola e ordinaria manutenzione, energia elettrica, acqua, gas, benzina ecc.);
- ✓ spese di coordinamento e diffusione (spese per stampe di materiali di diffusione ecc.);

4. non sono in ogni caso ammissibili:

- ✓ le spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, ecc), superiori a Euro 516,46 (al netto dell'IVA) per singolo bene;
- ✓ le spese già oggetto di altro finanziamento anche non pubblico;
- ✓ i rimborsi spese su scontrini generici non identificativi della specifica tipologia di spesa o i rimborsi spese per iniziative esclusivamente pro soci;
- ✓ i rimborsi spese forfettari;

- ✓ eventuali donazioni di beni/attrezzature oggetto di donazione da parte dell'ente nei confronti di ASFO;
- ✓ le spese eccedenti la piccola e ordinaria manutenzione (ad es. ristrutturazione di locali ecc.);
- ✓ le spese sostenute per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare le attività.

5. ASFO liquida i rimborsi, con le scadenze e le modalità indicate nella convenzione/accordo negoziale.